

Penale Sent. Sez. 1 Num. 13668 Anno 2022
Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: ALIFFI FRANCESCO
Data Udiienza: 22/03/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GOGOLI LILJANA nato il 02/04/1969

avverso l'ordinanza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PAOLA FILIPPI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Liljana Gogoli propone ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di quattro sentenze di condanna per furti aggravati di merce all'interno di esercizi commerciali emesse: - dalla Corte di appello di Bologna in data 3 maggio 2009 (episodio del 18 maggio 2018); - dal Tribunale di Bergamo (episodio del 5 gennaio 2015); - dal Tribunale di Pesaro in data 11 luglio 2017 (episodio del 14 giugno 2016); - dal Tribunale di Milano (episodio del 15 ottobre 2017).

2. Secondo la ricorrente non sono state adeguatamente vagliate né la documentazione né le argomentazioni poste a sostegno dell'istanza. E' stata ignorata la specifica patologia psichiatrica, comprovata da certificazioni mediche, da cui risulta essere affetta l'imputata, ossia la cleptomania.



E' stata contraddittoriamente esclusa l'unitarietà del disegno criminoso tra i furti aggravati o tra alcuni di essi pur commessi con identiche modalità esecutive da persona ritenuta dedita a commettere tale tipo di violazioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

2. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, nonostante l'omogeneità dei titoli di reato e la sovrapponibilità delle modalità esecutive, osta al riconoscimento della continuazione tra le violazioni, con rilievo decisivo, il notevole lasso di tempo intercorso tra i fatti (superiore all'anno) e la riconducibilità delle condotte, per la loro reiterazione sistematica nel tempo, ad uno stile di vita improntato all'illegalità.

Si tratta di argomentazione, oltre che plausibile in fatto, corretta sul piano giuridico. La continuazione postula, infatti, che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso, il quale non deve essere confuso né con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e dipendente dagli illeciti guadagni che da esso possono scaturire né con il generico programma di locupletare attraverso la ripetizione delle condotte criminose per trarvi sostentamento. Situazioni, queste ultime, penalizzate da istituti quali la recidiva, l'abitudine, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al "favor rei" (Sez. 5, n.10917 del 12/1/2012, Abbassi, Rv. 252950).

3. Le censure della ricorrente, solo formalmente denunziano violazione di legge e vizi motivazionali, nella sostanza sollecitano, per di più in termini generici, una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione ed in particolare della distanza temporale tra i fatti.

Con riferimento all'elemento cronologico, va rammentato che neppure l'inciso «anche in tempi diversi» consente infatti di negare logicamente rilevanza, al fine dell'apprezzamento dell'esistenza di un unico disegno originario, all'aspetto del tempo di commissione dei reati. Sicché, come la vicinanza temporale può apparire sintomo dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, pur non costituendo di per sé "indizio necessario" dello stesso, così la notevole distanza di tempo ben può essere, anche se non è inevitabile che lo sia, formidabile indizio negativo, specie se rapportato alla natura istantanea dei reati e alla loro realizzazione secondo modalità che non denotano alcuna forma di preordinazione.



Le difficoltà di programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione antidoverosa, riducono sensibilmente le possibilità di ravvisare la sussistenza della continuazione. E da tanto deriva che il dato della distanza cronologica tra i reati del tutto correttamente può essere apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

A tale canone di comune esperienza, il ricorso oppone un dato, la accertata cleptomania dell'imputata, che non incide minimamente sulla preventiva ed unitaria risoluzione criminosa richiesta ai fini del riconoscimento della continuazione dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., laddove indica quale presupposto dell'istituto la sussistenza di un "disegno" che deve essere "medesimo" per tutti i reati commessi e che, quindi, deve sussistere in occasione del primo di essi. Infatti, la tendenza impulsiva al furto che caratterizza la patologia da cui la ricorrente è affetta esclude la previa programmazione di tutti i delitti di furto, che, contrario, costituiscono il risultato di decisioni estemporanee.

D'altra parte, anche l'unica condizione di carattere psicologico presa in considerazione dall'ordinamento per l'applicazione della disciplina della continuazione per la sua possibile incidenza sull'unitarietà del disegno criminoso - lo stato di tossicodipendenza dell'autore dei reati di cui all'art. 671, comma 1 ultima parte, cod. proc. pen. - non elimina affatto la necessità del giudice dell'esecuzione di verificare che i reati siano comunque il frutto della medesima, preventiva risoluzione criminosa, valutando se il condannato, in concomitanza della relativa commissione, era tossicodipendente, e se il suddetto stato aveva influito sulla commissione delle condotte delittuose (Sez. 1, n. 20144 del 27/4/2011, Casà, Rv. 250297).

3. Sulla base delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e ciò comporta l'onere per la ricorrente di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.



Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 22 marzo 2022.